

## Avvocati e Banche: le nuove procedure di arbitrato e conciliazione

**Autore:** Redazione

**In:** Focus

**Avvocati:** al via le iscrizioni alla nuove **Camere arbitrali**. Il ministro Orlando, infatti, ha firmato il decreto ministeriale con cui i professionisti potranno iscriversi ad un elenco apposito presso il **Consiglio dell'Ordine**, per esercitare la funzione di **arbitri e conciliatori**. Si attende però la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

**Leggi lo schema di decreto del Ministero della Giustizia.**

### Come si compone il Collegio arbitrale?

Come presidente, il **Presidente ANAC** o suo delegato; due componenti scelti rispettivamente dal **Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze** tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, nonché tra **magistrati** ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato;

Oltre a contenere le **modalità di costituzione** delle Camere arbitrali, il decreto prevede l'obbligo di **comunicazione da parte degli avvocati** dell'intenzione di condurre una procedura di arbitrato, con il presupposto di essere già **iscritti agli albi**.

### **Avvocati e Arbitrato: chi può rivestire il ruolo?**

Infatti, non tutti gli avvocati potranno rivestire suddette posizioni: in particolare, gli aspiranti arbitri dovranno documentare le proprie **competenze in materia** e la sussistenza dei **requisiti** richiesti.

Sono **esclusi**:

- i membri e i revisori che siano **iscritti al Consiglio dell'Ordine** presso il quale sia stata istituita la camera arbitrale e di conciliazione;
- i componenti del **consiglio direttivo** e della segreteria;
- i **dipendenti** di camera arbitrale e segreteria;
- i **soci**, gli **associati**, i **dipendenti di studio**, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, il **coniuge**, il **convivente**, il **parente in linea retta** e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate alle lettere a, b e c.

Sarà il Consiglio direttivo ad iscrivere negli **elenchi solo gli avvocati idonei** a ricoprire la funzione di arbitro o conciliatore. Gli elenchi sono informatizzati e suddivisi per categorie. Di conseguenza, sarà il sistema operativo stesso che **selezionerà gli iscritti a rotazione**, garantendo così l'imparzialità della nomina. Così l'assegnazione dei ricorsi ai Collegi avverrà con **criteri oggettivi**, e la sede degli stessi, se non stabilita dalle Camere arbitrali di riferimento, è quella dell'**Autorità nazionale anticorruzione** in Roma (ANAC);

Per quanto concerne i **compensi** degli arbitri, i criteri sono stabiliti dallo stesso decreto, che rimanda al d.m. n. 55/2014.

### **Arbitrato: la modifiche apportate in tema di prestazioni agli investitori**

Nell'ambito della medesima approvazione, si è discusso anche delle prestazioni erogate in funzione degli investitori, attraverso il **Fondo di Solidarietà** (all'art.1, commi 855-861 della legge n. 208 del 2015). Tale misura era stata prevista per dotare di strumenti finanziari subordinati le **quattro banche poste in risoluzione** ex d.l. n. 183 del 2015, ovvero: Banca delle Marche S.p.a., dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a., dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a.

Infatti, in sede di conversione in Legge del D.L.237/2016 sono stati introdotte **modifiche** al decreto-legge n. 59 del 2016, in particolare:

- il termine di scadenza per la presentazione dell'**istanza di erogazione dell'indennizzo** forfettario

è prorogato al 31 maggio 2017 (prima 3 Gennaio 2017) e si stabilisce la **gratuità del servizio** di assistenza agli investitori per la compilazione e la presentazione delle istanze;

- i **requisiti patrimoniali** per l'accesso all'indennizzo forfettario sono soppressi e sostituiti con il patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, escludendo gli strumenti finanziari subordinati delle banche in risoluzione;
- si estende la definizione di "**investitore**" anche al coniuge, al convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso degli strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

La Camera arbitrale elaborerà **linee guida** omogenee per la valutazione delle **violazioni bancarie** in relazione agli obblighi d'informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal TUF.

<https://www.diritto.it/avvocati-e-banche-le-nuove-procedure-di-arbitrato-e-conciliazione/>